



Comune di Soave
Provincia di Verona



**REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del)

INDICE

- Art. 1 Oggetto e norme di riferimento**
- Art. 2 Principi generali**
- Art. 3 Definizioni**
- Art. 4 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**
- Art. 5 Caratteristiche tecniche dell'impianto**
- Art. 6 Sala controllo**
- Art. 7 Titolare del trattamento**
- Art. 8 Responsabile del trattamento**
- Art. 9 Incaricati del trattamento**
- Art. 10 Accesso ai dati**
- Art. 11 Obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio**
- Art. 12 Persone autorizzate ad accedere al locale server dell'impianto di videosorveglianza**
- Art. 13 Accesso ai sistemi a parole chiave**
- Art. 14 Informativa**
- Art. 15 Limiti alla conservazione delle immagini**
- Art. 16 Cautele da adottare per i dati video ripresi**
- Art. 17 Procedura per l'accesso alle immagini**
- Art. 18 Diritti dell'interessato**
- Art. 19 Sicurezza dei dati**

- Art. 20** **Provvedimenti attuativi**
- Art. 21** **Norma di rinvio**
- Art. 22** **Pubblicità del regolamento**
- Art. 23** **Entrata in vigore**



ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- Allegato 1** **Fac-Simile della Richiesta di Accesso alle Videoregistrazioni**
- Allegato 2** **Foglio tipo per il Registro degli Accessi alla Visione delle Immagini Videoregistrate**
- Allegato 3** **Modello di cartellonistica informativa**

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza installato nel territorio del comune di Soave, assicura che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Stabilisce che l'uso del sistema avvenga nei limiti imposti dal D.Lgs n° 196 del 30.06.2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", dal Provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza del 29.04.2004 che ha rafforzato le garanzie per i cittadini in relazione ai trattamenti dei dati personali mediante videosorveglianza, dalla circolare n° 558/421.2/70/456 dell'8/02/2005 del Ministero degli interni dipartimento della sicurezza pubblica e dalla Delibera del 19 Aprile 2007 del garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazioni e diffusione di atti e documenti di Enti Locali.

Art. 2 Principi generali

1. Il principio di **liceità**: consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un pubblico interesse. La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.

2 Il principio di **necessità** prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali/identificativi, consentendone l'impiego anonimo e solo in caso di stretta necessità (codice privacy, art. 3 da adesso in poi Codice). Pertanto va escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza; inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone (ad es: sistemi di monitoraggio del traffico) i sistemi debbono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, ed il software dei sistemi deve preventivamente essere configurato per cancellare periodicamente e autonomamente i dati registrati.

3. principio di **proporzionalità**: la raccolta e l'uso delle immagini deve essere commisurato agli scopi perseguiti. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere e controllare.

4. Principio di **finalità**: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi ed in ogni caso volti alle finalità indicate all'art. 5 del presente Regolamento (art. 11, comma 1, lettera b) del Codice).

In particolare:

il comune di Soave intende perseguire, attraverso l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, gli obiettivi rispondenti alle funzioni istituzionali proprie demandate all'ente dal D. Lgs 18/08/2000 n°267, dal D.P.R. 24/07/1977 n° 616, dalla L. 07/03/1986 n° 65 e dalle Leggi Regionali in materia di Polizia Locale, nonché dai regolamenti comunali, nei limiti sanciti dal D.Lgs n°196/2003 al quale si rinvia per quanto non è dettagliatamente specificato nel presente regolamento.

Attraverso l'utilizzo del medesimo impianto le forze dell'ordine perseguiranno gli obiettivi rispondenti alle funzioni istituzionali.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b. per "**trattamento**", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per "**titolare**", l'Ente Comune di SOAVE, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f. per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;

- g. per "**interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l. per "**codice**", il D.lgs n° 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- m. per "**garante**", l'Autorità di cui all'art. 153 del Codice.

Art. 4 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite attraverso l'attivazione di un sistema di Videosorveglianza attingono allo svolgimento delle funzioni proprie dell'amministrazione comunale previste dalla legge nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti al fine di:
 - a) Controllare i punti critici della viabilità per definire con precisione gli interventi di polizia stradale, in caso di particolari calamità naturali o di incidenti stradali che prevedano il blocco del traffico.
 - b) Sorvegliare le zone adiacenti gli uffici comunali, gli edifici di particolare pregio storico ed architettonico ed in genere la tutela del patrimonio pubblico del centro storico.
 - c) Monitorare le zone del territorio comunale più soggette a deturpamento mediante abbandono di rifiuti, insudiciamento dell'abitato.
 - d) Sorvegliare le aree di verde pubblico ed i loro accessi.
 - e) agevolare l'Autorità Giudiziaria nello svolgimento di indagini inerenti attività e/o azioni che possono costituire ipotesi di illecito avente rilevanza giuridica;
 - f) agevolare l'eventuale esercizio in sede giudiziale del diritto di difesa, del titolare del trattamento – o di soggetti terzi - in caso di indagine per ipotesi di reato, tramite l'utilizzo di immagini acquisite.
 - g) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
 - h) identificare, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consentire, fra l'altro, il pronto intervento della Polizia Locale;
 - i) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
 - j) rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e la predisposizione dei piani comunali del traffico;

k) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica.

2. Il sistema di videosorveglianza deve trattare esclusivamente i dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

3. L'installazione delle telecamere avviene nei luoghi pubblici individuati dall'Amministrazione comunale.

4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, limitando l'angolo di visuale delle riprese a quanto strettamente indispensabile. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

5. La possibilità di disporre in tempo reale dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e quindi garantire un elevato grado di sicurezza in particolare negli ambienti circostanti le scuole e comunque in tutti i luoghi di aggregazione.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 18, comma 2, Codice della Privacy.

Art. 5 Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione basata su tecnologia via etere, con telecamere fisse e/o brandeggiabili e da sistemi di registrazione digitale che rendono possibile la visualizzazione di quanto ripreso su personal computer dotati di apposito software gestionale e su sistemi video che potrebbero in futuro essere installati all'interno delle autovetture di servizio.

2. Il sistema può avvalersi di telecamere mobili da posizionare di volta in volta nelle aree sprovviste di punto ripresa fisso per monitorare luoghi in cui si verificano episodi di vandalismo e di abbandono di rifiuti.

3. Il sistema non è collegato ad altri apparati né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni; esso è accessibile solamente dalla centrale operativa ed eventualmente da periferiche autorizzate e dotate di specifica password di accesso ai dati.

4. La relativa password è concessa in uso esclusivo al Responsabile del Trattamento di cui all'art. 8 del presente Regolamento, ed a eventuale delegato alla pubblica sicurezza.

Art. 6 Sala controllo

La sala controllo è ubicata presso la sede della Polizia Locale, alla quale si può accedere tramite una porta di ingresso munita di serratura.

Art. 7 Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Soave nella persona del Sindaco, al quale compete ogni decisione, in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
2. Il Titolare delega il Responsabile allo svolgimento delle seguenti mansioni:
 1. adottare le idonee misure di sicurezza.
 2. dovere di informativa agli interessati.
 3. vigilanza sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo di scadenza previsto.
 4. risposta all'interessato in caso di esercizio del diritto di accesso ai dati.
 5. notificazione preventiva al garante, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 8 Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, è il Responsabile della Polizia Locale pro-tempore o suo temporaneo sostituto, in relazione ai poteri di polizia giudiziaria attribuitigli dalla vigente normativa. Anche il Responsabile della Ditta incaricata dell'assistenza e manutenzione del sistema è ritenuto Responsabile del trattamento dei dati, in relazione all'attività ed agli interventi eseguiti.
2. Il Responsabile è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento.
3. Procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
4. Può essere delegato dal Titolare, oltre alle mansioni previste dal precedente articolo, a qualsiasi altro incarico connesso al trattamento.
5. Individua, a sua volta, con atto scritto i soggetti incaricati al trattamento dei dati, selezionandoli tra i titolari della qualifica di agente di polizia giudiziaria che, per esperienza, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono maggiore garanzia di affidabilità e riservatezza.

Art. 9 INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. I compiti affidati dal Responsabile agli Incaricati devono essere specificati nell'atto di designazione.
2. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti gli Incaricati vengono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento e sono obbligati a conformare la loro condotta alle regole ivi contenute.
3. Gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
4. Nell'ambito degli Incaricati vengono designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa, alle periferiche ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
6. Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
7. L'eventuale utilizzo del brandeggio da parte degli Incaricati al trattamento deve essere conforme alle indicazioni riportate nel regolamento.

Art. 10 ACCESSO AI DATI

1. I dati registrati possono essere esaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità e per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 ed esclusivamente dalle Forze di Pubblica Sicurezza, dal Titolare e da ogni altra Autorità Istituzionalmente preposta.

Art. 11 OBBLIGO DI DENUNCIA DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

1. Qualora dalla visione delle immagini registrate dovessero emergere fatti indicativi di ipotesi di reato, gli Incaricati alla videosorveglianza provvedono immediatamente e senza indugio a darne immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.p. (Obbligo di denuncia da parte di pubblici Ufficiali e incaricati di un pubblico servizio).

Art. 12 PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL LOCALE SERVER DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. L'accesso al server è consentito esclusivamente al Responsabile incaricato del trattamento dei dati e al personale in servizio della Polizia Locale appositamente individuato dallo stesso responsabile.
2. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni, atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso nei

locali per le operazioni di manutenzione degli impianti e per la pulizia dei locali, ma non autorizzate al trattamento dei dati stessi.

3. Gli Incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

4. Eventuali accessi a persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Art. 13 ACCESSO AI SISTEMI A PAROLE CHIAVE

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli Incaricati come individuati nei punti precedenti.

2. Gli incaricati, sono dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema è fornito di "log" di accesso, conservati per la durata di anni uno.

Art. 14 INFORMATIVA

1. Il Comune di Soave in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 D. Lgs. 196/2003 è tenuto ad affiggere un' adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

Tale supporto con l'informativa deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere; deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, in ogni caso in conformità ai provvedimenti vigenti emessi in materia dal Garante per la protezione dei dati personale.

Il Comune di Soave si obbliga ad attivare una efficace campagna di informazione e comunicazione alla cittadinanza nelle modalità che riterrà più opportune.

Tramite il proprio sito web, l'Amministrazione pubblicizza le procedure di funzionamento del sistema, i servizi attivati, i diritti, i doveri e le modalità di accesso dei cittadini, anche in relazione alla legge sulla privacy.

Art. 15 LIMITI ALLA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

1. Le videocamere di norma rimangono in funzione 24 ore su 24.

2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore

conservazione, nonché in caso si debba aderire a una precisa richiesta della polizia giudiziaria o della magistratura.

Art. 16 CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neppure occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli Incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.

3. l'accesso alle immagini è consentito solo:

- a) Al Responsabile e agli Incaricati dello specifico trattamento;
- b) per indagini alla Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria;
- c) eventualmente, alla ditta fornitrice/manutentrice dell'impianto, ma solo nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- d) al Terzo, debitamente autorizzato.

4. Nel caso di accesso alle immagini per indagini della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, occorre comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento;

5. Nel caso di accesso alle immagini da parte del Terzo, debitamente autorizzato, questi può prendere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente;

6. Tutti gli accessi devono essere registrati in un apposito registro, nel quale devono essere riportati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione dell'operatore dell'A.G. o quello della P.G. o del Terzo autorizzato;
- gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvi i casi in cui è possibile applicare apposito programma oscuratore.

7. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate e dovrà essere effettuata esclusivamente sul luogo di lavoro.

8. In caso di sostituzione del supporto di registrazione per usura o guasto, lo stesso deve essere distrutto con conseguente perdita definitiva dei dati ivi contenuti.

Art. 17 PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato deve presentare un'apposita istanza scritta e motivata, indirizzata al Responsabile, corredata dalla fotocopia del proprio documento di identità.

2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa. Nel caso tali indicazioni risultino insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, il richiedente viene informato, così pure nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. La risposta all'istanza di accesso ai dati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione della stessa e deve riguardare le immagini attinenti alla persona richiedente. Potrà eventualmente comprendere immagini riferite a terzi solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. La Giunta Comunale quantifica, mediante l'adozione di una propria deliberazione, l'eventuale contributo da corrispondere a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica di accesso alle immagini .

Art. 18 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato identificabile esercita i diritti previsti dall'art. 7 e ss del Codice. In particolare ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Può verificare le modalità del trattamento e ottenerne l'interruzione in caso di impiego illecito, soprattutto se le misure di sicurezza dovessero rivelarsi non adeguate.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio e da chi agisca a tutela dell'interessato.

3. In caso di risposta negativa, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 19 SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice. Le misure di sicurezza dovranno ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Chiunque tenuto non adempia all'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza di cui all'art. 33 del Codice è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 169 Codice.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nel server ubicato nella sala di controllo del Comando di Polizia Locale, i sistemi di archiviazione dei dati devono essere custoditi in luogo idoneo.

4. L'utilizzo del videoregistratore non deve consentire la rimozione del disco rigido sul quale sono memorizzate le immagini

5. Il Documento Programmatico di Sicurezza (DPS) deve essere redatto e regolarmente aggiornato dal Comune.

Art. 20 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare l'individuazione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 21 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, nonché al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 08 aprile 2010, eventuali successivi provvedimenti del Garante ed ogni successiva modificazione normativa in materia.

Art. 22 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso viene altresì pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

3. Copie dello stesso sono trasmesse al Prefetto di Verona, al Procuratore della Repubblica di Verona e al Questore di Verona.

Art. 23 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio e sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 30.11.2005.

ALLEGATO 1

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Al Responsabile del Trattamento

Il sottoscritto identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a se stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Luogo o Luoghi di possibile ripresa
2. Data di possibile ripresa
3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa
5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
7. Attività svolta durante la ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede.

Indicazione del Luogo, della Data, del Nome e del Cognome del Richiedente con firma autografa leggibile

Della richiesta pervenuta il Responsabile del Trattamento deve assicurare formale ricevuta al Richiedente.

ALLEGATO 2

**FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE
IMMAGINI VIDEOREGISTRATE**

Nome e Cognome del Soggetto che ha avuto accesso alle immagini : -----

Documento di identità del suddetto Soggetto : -----

Estremi della Autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Trattamento : -----

Ora di Entrata : -----

Ora di Uscita : -----

Dichiarazione sottoscritta dal Soggetto di cui sopra :

Io sottoscritto -----, nato a ----- in data -----
-----, residente a -----, domiciliato a ----- :
dichiara, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, e sotto la sua personale
responsabilità, consapevole delle conseguenze, di mantenere l'assoluta riservatezza su
qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la
permanenza nel locale.

In fede

Indicazione del Luogo, della Data con firma autografa leggibile